



Area amministrazione e gestione delle risorse finanziarie  
Ufficio Controllo e Verifica sulla Gestione di Bilancio delle Istituzioni Scolastiche  
Corso Ferrucci n. 3 – 10138 Torino

Prot. n.8276 / P C 14

Torino, 29 ottobre 2004

Circ. reg. nr. 285

- AI DIRIGENTI DEI C.S.A.  
della Regione Piemonte  
L O R O S E D I
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
delle Istituzioni Scolastiche Statali  
di ogni ordine e grado  
della Regione Piemonte  
L O R O S E D I
- AI RETTORI  
dei Convitti  
della Regione Piemonte  
L O R O S E D I
- AI PRESIDENTE  
dell'I.R.R.E. – PIEMONTE  
T O R I N O
- AI PRESIDENTI  
dei Distretti Scolastici  
della Regione Piemonte  
L O R O S E D I

**OGGETTO:** Decreto Legge 12/7/2004 n° 168 – Procedure di acquisto per beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione.

◆ **GENERALITA'**

Con il decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 sono state adottate misure correttive dell'andamento della finanza pubblica.

In particolare il comma 4 dell'art. 1 del decreto in questione introduce ulteriori modifiche all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), con riferimento alle

procedure di acquisto di beni e servizi che le amministrazioni pubbliche dovranno utilizzare a decorrere dal 12/7/2004, data di entrata in vigore del decreto medesimo

La novellata disposizione dell'art. 26, commi 3 e 3 –bis della L. n. 488/1999 prevede in sintesi che:

- 1) le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni Consip o altrimenti, per beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle medesime convenzioni, utilizzare il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della "piattaforma Consip", anche quando vengono utilizzate procedure telematiche ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101.

Si evince, pertanto, che per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale.

- 2) Viene introdotto il concetto di responsabilità amministrativa per i contraenti che non rispettano l'obbligo fissato dalla norma, viene rafforzato il concetto di sanzione, e la stessa viene quantificata nella differenza tra il prezzo pagato e quello della convenzione Consip.

Ne consegue che la stipula di contratti in violazione delle suddette disposizioni è causa di responsabilità amministrativa, con conseguente ipotesi di danno erariale.

- 3) I contratti per acquisti autonomi di singoli beni e servizi devono essere corredati di una dichiarazione del dipendente che li ha sottoscritti, con cui lo stesso attesta – ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche – il rispetto delle disposizioni in argomento.

Detta dichiarazione può essere del tipo "il sottoscritto, (*nome, cognome, qualifica*) ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, dichiara di aver rispettato le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488".

4) I provvedimenti con cui le Amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in maniera autonoma a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture ed uffici preposti per ogni amministrazione al controllo di gestione, cui compete la verifica del rispetto dei parametri previsti per gli acquisti, nonché l'analisi degli obiettivi di risparmio conseguiti.

A seguito delle suddette nuove indicazioni normative in pratica, si deve in ogni caso controllare, in relazione ai beni e servizi da acquisire, le convenzioni Consip in essere, rilevandone i prezzi.

Successivamente ci si potrà rivolgere al mercato ed effettuare l'acquisto presso un fornitore diverso da quello proposto dalla convenzione Consip, solo se questo offre un prezzo inferiore o uguale ad essi.

E' appena ovvio sottolineare che ci si potrà rivolgere liberamente al mercato per quei beni e servizi per i quali non esiste una convenzione con la Consip.

Il mercato può essere quello tradizionale o quello elettronico definito dal D.P.R. n. 101/2001.

#### ◆ **CENTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Occorre premettere che i Centri servizi Amministrativi continuano ad avere quale organo di controllo la Ragioneria Provinciale dello Stato competente per territorio alla quale semestralmente devono essere resi i rendiconti inerenti alle spese imputate alla Contabilità speciale e quelle eventualmente effettuate sugli Ordini di Accreditamento.

In applicazione del comma 3 bis dell'art. 1 del D.L. 12.7.2004, n. 168 ogni provvedimento, ordinazione e relativo contratto e/o fattura, con il quale il Dirigente del CSA procede in modo autonomo agli acquisti di beni e/o servizi, deve essere corredato da una dichiarazione *attestante ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il rispetto delle disposizioni in argomento* (cfr. punto 3 e 4 delle Generalità).

In sede di rendicontazione semestrale detta dichiarazione dovrà ovviamente far parte della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

## ◆ I.R.R.E. e ISTITUZIONI SCOLASTICHE DOTATE DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E PERSONALITA' GIURIDICA

Per l'I.R.R.E. e le istituzioni scolastiche dotate di autonomia amministrativa e personalità giuridica l'organo di controllo per le verifiche di regolarità amministrativo e contabile è il Collegio dei revisori dei conti come previsto rispettivamente dall'art. 7 del DPR 6 marzo 2001, n. 190 e dal Titolo V del D.L. 1 febbraio 2001, n. 44.

In applicazione del comma 3 bis dell'art. 1 del D.L. 12.7.2004, n. 168 ogni provvedimento, ordinazione e relativo contratto e/o fattura, con il quale il Presidente dell'IRRE o il Dirigente Scolastico procede in modo autonomo agli acquisti di beni e/o servizi, deve essere corredato da una dichiarazione *attestante ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il rispetto delle disposizioni in argomento* (cfr. punto 3 e 4 delle Generalità).

Il Collegio dei Revisori dei conti in applicazione della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 31 del 3 agosto 2004 in sede di verifica tecnico contabile, deve accertare il rispetto dei vincoli prima descritti con l'usuale metodo del campionamento..

Di detta circostanza esso ne darà atto nel verbale dell'adunanza del collegio tenendo presente che la stipula di contratti in violazione delle suddette disposizioni è, come già detto, causa di responsabilità amministrativa, con conseguente ipotesi di danno erariale (cfr. art. 1-comma 4 del DL 168/2004 e punto 2 delle Generalità).

## ◆ CONVITTI - ISTITUZIONI SCOLASTICHE DOTATE DI SOLA AUTONOMIA AMMINISTRATIVA – DISTRETTI SCOLASTICI

Per i Convitti, le istituzioni scolastiche dotate di sola autonomia amministrativa e i distretti scolastici l'organo di controllo della gestione amministrativa – contabile continua ad essere per i primi l'Ufficio Scolastico Regionale e per gli altri a seguito della specifica delega di quest'Ufficio il Centro Servizi Amministrativi di riferimento per territorio.

In applicazione del comma 3 bis dell'art. 1 del D.L. 12.7.2004, n. 168 ogni provvedimento, ordinazione e relativo contratto e/o fattura, con il quale il Rettore, il Dirigente

Scolastico o il Presidente del Distretto procede in modo autonomo agli acquisti di beni e/o servizi, deve essere corredato da una dichiarazione *attestante ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il rispetto delle disposizioni in argomento* (cfr. punto 3 e 4 delle Generalità).

In sede di redazione del Conto consuntivo la documentazione delle spese riguardanti lo stesso dovrà essere integrata da un elenco degli acquisti effettuati e da copia della dichiarazione suindicata.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Luigi CATALANO**

CO/ps